

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE**

PRES. - Dr. SALVATORE E.
Giudice Cons. – Dr. GUIDOTTI P.
Cons. - Dr. Ferrigno Lucia

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.574 del ruolo generale dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza collegiale del 26 gennaio 2016, promossa da sig.

O.M.
appellante

contro

sig.
L.R.
appellata

conclusioni di parte appellante: come da atto di appello conclusioni di parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta

in punto a: appello avverso la sentenza n.____/2014 del Tribunale di Rimini
la Corte visto l'art.281 sexies c.p.c., viste le conclusioni precisate dalle parti, all'esito della discussione orale della causa, ha così deciso:

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, notificato in data 23-30 maggio 2013, M. O. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Rimini, L. R. proponendo opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo, ottenuto da controparte nei suoi confronti, in data 15 aprile 2010, dal Tribunale di Rimini, per l'importo di €42.713,00, oltre accessori, a titolo di restituzione della somma corrisposta in ragione della promessa d'acquisto di un terreno edificabile di proprietà del medesimo M. O., non essendo le parti addivenute alla stipula del contratto definitivo.

L'opponente assumeva: a) che il ricorso ed il decreto erano stati notificati per posta all'indirizzo di via _____; b) che il plico ed la CAD del 20 maggio 2010, non erano mai stati ritirati ed erano stati restituiti al mittente l'il giugno; c) che il d.i. era stato dichiarato esecutivo il 29 agosto 2011 e che solo con la notifica del precetto, avvenuta in data il 3 ottobre 2011, egli era venuto a conoscenza della esistenza del d.i. a suo carico. Tanto premesso, l'opponente proponeva opposizione tardiva ex art.650 c.p.c., contestando la regolarità della notifica del ricorso e del d.i., nonché la fondatezza e sussistenza del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione.

Tenutasi la prima udienza in data 13 novembre 2013, il Tribunale di Rimini, con successiva ordinanza riservata 4 aprile 2014, rigettava l'istanza di sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo tardivamente opposto e disponeva "procedersi a mediazione ex art. 5, Il c., D.Lgs. n. 28/2010" assegnando "un termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione" e fissando udienza per il prosieguo al 9 luglio 2014.

Con ulteriore ordinanza riservata in data 18 luglio 2014 il Tribunale rilevava la

questione dell'improcedibilità del giudizio di opposizione per mancata tempestiva proposizione della domanda di mediazione (proposta da parte opposta alla stessa udienza del 9 luglio 2014) e fissava per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. l'udienza del 30 luglio 2014; in tale data con sentenza n.965/14 il Tribunale dichiarava improcedibile l'opposizione.

Avverso tale sentenza ha interposto appello M. O. chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata la procedibilità della opposizione tardiva ex art. 645 c.p.c. contro il d.i. 725/2010, e, in conseguenza di ciò, che venisse dichiarato ex art. 188 disp. att. c.p.c. l'inefficacia dello stesso, ovvero revocato lo stesso per inesistenza del credito azionato.

L'appellato L. R. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

L'appello è infondato e deve essere respinto. Questione pregiudiziale, ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, è se il Tribunale abbia correttamente dichiarato improcedibile l'opposizione a seguito del mancato tempestivo esperimento della mediazione disposto con ordinanza 4 aprile 2014.

Sul punto è sufficiente sottolineare:

a) che il Tribunale ha fatto legittimo uso della facoltà, avente finalità chiaramente deflative, rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ex art.5, li c., d.lgv. 4 marzo 2010 n.28, nel testo così come sostituito dall'art.84, I c., lett. c), del d.l. 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni nella l. 9 agosto 2013, n.98;

b) che, in particolare, non sussiste, nella fattispecie, alcuna limitazione a tale facoltà essendo stato disposto tale esperimento dopo che il Tribunale stesso aveva provveduto al rigetto della istanza di sospensione della esecutività del d.i. tardivamente opposto (v. art.5, IV c., norma cit.);

c) che tale esperimento non è stato proposto prima dell'udienza fissata per verifica al 9 luglio 2014 e che, anche qualora si volesse ritenere valutabile la domanda di mediazione proposta da parte opposta nella stessa data della udienza del 9 luglio 2014, essa è tardiva non avendo rispettato il termine ordinatorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza disposto dal Tribunale, non tempestivamente rinnovato (v. C. Cass., sez. II, 19 gennaio 2005 n.1064, citata nella sentenza impugnata). L'onere di attivare la mediazione disposta dal giudice grava, infatti, sulla parte che nella fattispecie ritiene di avere interesse al proseguimento del giudizio, senza alcuna distinzione, in particolare, fra opponente ed opposto.

Il mancato esperimento della mediazione ha come conseguenza per tutte le parti la improcedibilità del giudizio, come disposto dal citato art.5, II c., 1. n.28/2010, atteso che è ivi testualmente previsto che "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello".

L'appello è, quindi, infondato e deve essere respinto con conseguente conferma della impugnata sentenza. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte appellante con distrazione delle stesse in favore del difensore di parte appellata dichiaratosi antistatario; sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma I quater, TU 30 maggio 2002 n.115, così come modificato dall'art.17 l. 24 dicembre 2012 n.228 (GU 29 dicembre 2012).

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando, visto l'art.281 sexies c.p.c., ogni altra domanda disattesa e respinta,

rigetta l'appello, integralmente confermando la impugnata sentenza n.965/2014 del Tribunale di Rimini.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata che liquida ex d.m. n.55/14 in €3.500,00 oltre al contributo spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione delle stesse in favore del difensore di parte appellata dichiaratosi antistatario.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma I quater, TU 30 maggio 2002 n.115, così come modificato dall'art.17 1. 24 dicembre 2012 n.228 (GU 29 dicembre 2012). Il testo della motivazione viene allegato al verbale dell'udienza di oggi, 26 gennaio 2016, quale sua parte integrante ai fini dell'art.281 sexies, u.c., c.p.c.; le parti presenti ne prendono atto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Bologna, 26 gennaio 2016. Il Pres. dott. Emilia Salvatore